

Cron. 1091/2022



RGF 31/2022

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott. Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio n. 44 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

LORENZO TREVISI (CF TRVLNZ77H10G337R) nato a Parma il 10.6.1977, residente a Parma, via Don Cavalli n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Caravà (C.F. CRVSLV76E54L219D) e dall'avv. Letizia Cavalli (C.F. CVLLTZ74R42G337V), elettivamente domiciliato in Parma, Borgo del Parmigianino n. 16, presso lo studio dei difensori;

nei confronti di

BASE HOLDING S.R.L. (C.F.01620250348), con sede in Parma, via Argini n. 67, in persona del legale rappresentate *pro tempore*.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da **LORENZO TREVISI** per la dichiarazione di fallimento di **BASE HOLDING S.R.L.**

considerato che il legale rappresentante non si è costituito, né è comparso all'udienza fissata, nonostante la regolarità della notifica eseguita ex art. 15 L.F. in data 8/04/2022 a mezzo PEC dalla Cancelleria all'indirizzo risultante dalla visura;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di *“assunzione sia in Italia che all'estero, e la gestione di partecipazione in società, enti e organizzazioni di qualsiasi tipo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, e comunque non nei confronti del pubblico; il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle società in cui partecipa...”*;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;

- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;

- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *“sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'istante per euro 25.366,17 portato da decreto ingiuntivo e da quello nei confronti dell'erario per euro 203.368,50 (di cui solo l'importo di euro 121.274,00 risulta riferito a cartelle sospese perché sottoposte a definizione agevolata il cui pagamento è regolare alla data dell'08/04/2022);

considerato che non risulta in capo alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F. e che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale al 2019;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante (che, seppur non ingente non risulta onorato), dalla



presenza di debiti nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante l'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa dall'istante (cfr. doc. 9);

ritenuto di indicare come curatore il dott. ROLLI ROCCO, con studio in Parma, Strada L. C. Farini n. 1, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 IV co. l.f.;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di BASE HOLDING S.R.L. (C.F. 01620250348), con sede legale in Parma, via Argini n. 67, in persona del legale rappresentante Ughetti Luca (C.F. GHT LCU 69M05 I153R) nato a San Secondo Parmense (PR) il 05/08/1969, residente a Parma, via Zanardelli, n. 11 ;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore il dott. ROLLI ROCCO, con studio in Parma, Strada L. C. Farini n. 1;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza "virtuale" del giorno 13/10/2022 ore 09:45 e, a tal fine,

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:



a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 25/05/2022

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

